

Allegato 1

**BANDO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NELLA SCUOLA PRIMARIA,
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO, A.A.
2024/2025, TFA SOSTEGNO X CICLO.**

Art. 1

Selezione per l'ammissione ai Corsi

1. È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, dell'a.a. 2024/2025, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 così come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90 e del D.M. 29 marzo 2024, n. 583, in attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e del D.M. 30 settembre 2011.

Art. 2

Posti disponibili

1. Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, in conformità con la programmazione degli accessi definita dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 giugno 2025, n. 436, è il seguente:

Sede: Polo Universitario di Viterbo

- n. 50 posti per la specializzazione nella scuola dell'infanzia;
- n. 100 posti per la specializzazione nella scuola primaria;
- n. 150 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado;
- n. 200 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado;

Sede: Polo Universitario di Rieti

- n. 100 per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado;
 - n. 150 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado
- per un totale di **750** posti.

2. le attività didattiche si svolgeranno:

- per il corso con sede di svolgimento presso il Polo di Viterbo si terranno in presenza con cadenza infrasettimanale pomeridiana (possono altresì essere previste le TIC in modalità on line in alcune giornate di sabato).

- per il corso con sede di svolgimento il Polo di Rieti si terranno in presenza con formula "weekend".

3. Come indicato all'art. 7, lett. b) del presente bando è possibile presentare domanda di partecipazione alle selezioni per uno e/o entrambi i Poli.

4. In caso di mancata assegnazione dei posti per una delle suddette Sedi gli stessi potranno nei posti previsti per la Sede rimasta vacante.

Art. 3

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i **candidati in possesso di uno dei seguenti titoli, alla data di scadenza del presente bando (non sono ammesse, pertanto, iscrizioni con riserva per titoli di accesso non ancora posseduti):**

- a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria:
 - titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - diploma *magistrale*, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo *psicopedagogico*, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo *linguistico*, **conseguiti presso gli istituti magistrali** o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
- b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
 - possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 59/2017, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso.
In ottemperanza alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca del 13 agosto 2020, prot. n. 371182, i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei cfu/cfa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal D.P.R. 19/2016 come integrato dal D.M. 259/2017.
- c. per i posti di insegnante tecnico-pratico:

- restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Si accede con il diploma.
- d. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' Ateneo.
- 2. In virtù di quanto chiarito nella Decisione n. 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al Corso gli insegnanti di Religione Cattolica.
- 3. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica.
- 4. **Ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, l'iscrizione ai corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso universitario a frequenza non obbligatoria.**

Art. 4

Soprannumerari e candidati collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito degli altri Atenei

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente bando i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 26 giugno 2025, n. 436, i soggetti di cui sopra potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.
3. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti che ne facciano specifica richiesta e siano collocati, in relazione al bando per l'a.a. 2024/2025, in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, la graduatoria sarà stilata in considerazione: (a) del punteggio ottenuto nelle prove sostenute nell'Ateneo di

provenienza; (b) del punteggio assegnato ai titoli rivalutati in conformità ai criteri previsti nel presente bando.

Per la realizzazione di quanto sopra specificato, nel caso in cui residuino posti messi a bando, l'Ateneo provvederà alla pubblicazione di apposito avviso sul sito.

Art. 5 **Percorsi abbreviati**

1. Sono previsti percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 92/2019.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuterà le competenze già acquisite e predisporrà i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di istruzione.

Art. 6 **Prove selettive di accesso**

1. L'Università ammette i candidati alla procedura concorsuale con riserva e potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dagli stessi, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.
L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 30 settembre 2011 e dell'allegato C (articolo 2), il candidato deve sostenere e superare:

- a) un test preselettivo;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale (colloquio individuale).

Le prove di accesso sono organizzate dall'Ateneo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con DSA, a norma delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Le prove di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), del presente articolo, saranno tese a verificare il possesso, da parte del candidato, di:
- a) competenze socio-psico-pedagogiche, diversificate secondo i quattro gradi di scuola;
 - b) competenze riferibili all'intelligenza emotiva, ovvero: il riconoscimento e la comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; la capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
 - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto; gli Organi collegiali (compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe o *Team* Docenti, del Consiglio di Interclasse); le forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; il compito e il ruolo delle famiglie.

La prova orale, di cui al comma 1, lett. c), del presente articolo verterà sui contenuti delle prove di cui alle lett. a) e b) del medesimo e, inoltre, su questioni motivazionali inerenti alla scelta della professione di docente di sostegno.

3. Le prove saranno così strutturate:

a) Test preselettivo:

Il test preliminare sarà costituito **da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque) opzioni di risposta chiusa**, fra le quali il candidato dovrà individuarne una soltanto.

Dei 60 quesiti almeno 20 saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 punti. La correzione dei *test* potrà avvalersi di un sistema di lettura ottica.

Saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola presso questo Ateneo. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

La prova preliminare ha una durata di 2 ore.

b) Prova scritta:

La prova scritta, della durata di un'ora, consisterà in risposte brevi a domande relative alle competenze descritte al comma 2 del presente articolo.

La valutazione sarà espressa in trentesimi secondo i seguenti criteri:

- capacità di rielaborazione critica e chiarezza concettuale;
- coerenza e rigore di linguaggio anche in riferimento alla letteratura sull'argomento;
- completezza delle risposte del candidato in riferimento alla consegna data;
- capacità di fare riferimento critico a sintetiche esperienze personali o professionali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito votazione non inferiore a 21/30.

c) Prova orale (colloquio individuale)

La prova orale consisterà in un colloquio individuale che verterà sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali al corso. La valutazione sarà espressa in trentesimi. La prova sarà superata se il candidato riporterà un voto non inferiore a 21/30.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 *bis*, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90, **accedono direttamente alle prove scritte i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 *bis*, del suddetto D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, i soggetti di cui sopra possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.

6. Il test preselettivo si svolgerà

- a. **per la scuola dell'infanzia: mattina del 15 luglio 2025**
- b. **per la scuola primaria: mattina del 16 luglio 2025**
- c. **per la scuola secondaria di primo grado: mattina del 17 luglio 2025**
- d. **per la scuola secondaria di secondo grado: mattina del 18 luglio 2025.**

Le prove si svolgeranno presso una delle sedi dell'Università degli Studi della Tuscia, secondo il calendario orario che sarà pubblicato sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno X ciclo 2024/2025.

7. L'elenco degli ammessi alla prova scritta e i giorni, la sede, gli orari di svolgimento della prova **stessa per ciascun ordine di scuola saranno resi noti mediante successivi avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo** <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno X ciclo 2024/2025.

L'Università si riserva di darne comunicazione ai candidati con almeno 5 giorni di preavviso.

L'Università, nell'ipotesi in cui non venga svolto il test preselettivo ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. A) - numero di iscrizioni alle prove di accesso inferiore al doppio dei posti disponibili -- si riserva, altresì, di svolgere le prove scritte nelle sopraindicate date ferma restando l'articolazione fissata dal Ministero per ciascun ordine di scuola.

8. Successivamente e con le stesse modalità saranno pubblicati i risultati della prova scritta ed il calendario della prova orale per ciascun ordine di scuola. Nello stesso avviso il candidato sarà informato anche dei tempi e delle modalità di presentazione dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 13 del presente bando.

9. Ogni avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

10. I candidati, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell'ora e nelle sedi specificate nei singoli avvisi di convocazione pubblicati sul sito, dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta d'identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato. Non sarà consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.

L'assenza del candidato al test preliminare e/o alla prova scritta e/o alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa e non si procederà alla restituzione del contributo versato.

Art. 7

Modalità di iscrizione alle prove selettive di accesso

1. Per partecipare al concorso, il candidato dovrà effettuare, a pena di esclusione, l'iscrizione alle prove selettive di accesso, sul sito *web* di Ateneo, nell'area SERVIZI ON - LINE - sezione Portale dello Studente (in *homepage* del sito www.unitus.it) e seguire correttamente tutte le indicazioni presenti ai successivi punti A e B

Le iscrizioni saranno attive dalle ore 12:00 del 30 giugno 2025 fino alle ore 15:00 del 10 luglio 2025.

A) Procedura on line di iscrizione alla selezione

Il candidato deve registrarsi al portale dello studente, a meno che non sia già in possesso di credenziali poiché iscritto o iscritto in passato ai corsi dell'Ateneo. Con le proprie credenziali il candidato dovrà accedere alla voce "IMMATRICOLAZIONI E TEST D'INGRESSO" e poi "Corsi di specializzazione attività sostegno X ciclo a.a. 2024/2025".

Nella sezione saranno disponibili più corsi per ogni ordine di scuola: scuola di infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, scuola secondaria di primo grado-Rieti, scuola secondaria di secondo grado -Rieti. Al termine della procedura di iscrizione sarà possibile effettuare il pagamento del contributo attraverso il sistema PagoPA. **Si evidenzia che per ogni iscrizione dovrà essere utilizzato un modulo MAV di pagamento riportante un codice IUV differente.**

Nel caso in cui la compilazione sia interrotta prima dell'invio della domanda, si potrà riprendere l'inserimento dei dati in un secondo momento accedendo con le modalità sopra descritte. La domanda può essere compilata fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo. Una volta selezionato il grado di scuola per il quale si intende concorrere, si procede ad inserire tutti i dati richiesti, di seguito descritti, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Autocertificazione del titolo di abilitazione all'insegnamento:

Il candidato può indicare uno o più titoli di accesso tramite una procedura guidata semplificata:

- TFA (Tirocinio Formativo Attivo)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

- PAS (Percorsi Abilitanti Speciali)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

- SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina) il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

- COBASLID (Corsi Biennali Abilitanti di Secondo Livello ad Indirizzo Didattico)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

- Diplomi accademici di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'Educazione musicale o dello strumento.

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'ente che ha rilasciato il titolo.

- Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002)

Indicare l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo, eventuale indirizzo e l'ente che ha rilasciato il titolo (inserito in apposita casella di testo libero).

- Concorsi per titoli ed esami indetti antecedente al DDG 82/2012 Indicare il riferimento normativo.

- Concorsi per titoli ed esami indetti con DDG 82/2012 (esclusivamente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro)

Indicare il riferimento normativo.

- Sessioni riservate di abilitazione (DM 85/2005, DM 21/2005, DM 100/2004, OM 153/1999, OM 33/2000, OM 3/2001 ecc.)

Indicare il riferimento normativo.

- Laurea in scienze della Formazione primaria

Indicare l'indirizzo (scuola primaria elementare o scuola primaria materna, tramite menu a tendina), l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

- Diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02, dichiarato abilitante con D.P.R. del 25 marzo 2014 (pubb. in G.U. del 15 maggio 2014)
- Diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore abilitante, conseguito entro a.s. 2001/02 e presso istituti magistrali (rilasciato da istituti magistrali)
- Diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore abilitante, conseguito entro a.s. 2001/02 e presso istituti magistrali (rilasciato da istituti magistrali)

Indicare l'indirizzo dell'istituzione (comune, provincia, indirizzo, auto-compilato se è scelta un'istituzione in elenco), il codice meccanografico dell'istituto (auto-compilato se è scelta un'istituzione in elenco).

-Titolo professionale conseguito all'estero.

Indicare l'anno accademico, la data di conseguimento, l'Ateneo (inserita in apposita casella di testo libero), l'indirizzo dell'Ateneo (specificando il paese, la località e l'indirizzo completo). E' obbligatorio l'inserimento *on-line* del titolo e il numero di decreto del MIUR che lo riconosce abilitante all'insegnamento ai sensi della normativa vigente o (per i percorsi di secondaria di I e II grado) il numero di protocollo della relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

- Titolo di studio non abilitante conseguito all'estero. Il titolo sarà valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' Ateneo.

Indicare dettagliatamente tutte le informazioni richieste nella procedura di iscrizione *on - line*.

Autocertificazione del possesso del titolo di:

Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 ex art. 4, commi 1 e 2 del D.M. 22 dicembre 2023, n. 255, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di scadenza del bando di selezione.

Si precisa che per l'accesso al X ciclo dei corsi in parola **NON** è più richiesto il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra* curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Autocertificazione del possesso del titolo di:

Insegnante tecnico-pratico (ITP) ai sensi della normativa vigente in materia di classi di concorso.

In ottemperanza alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca del 13 agosto 2020, prot. n. 371182, non è più consentito l'accesso alla selezione per i

corsi di specializzazione per le attività di sostegno per le seguenti classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A-66 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA;

A-76 TRATTAMENTI TESTI, DATI ED APPLICAZIONI, INFORMATICA, NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA;

A-86 TRATTAMENTI TESTI, DATI ED APPLICAZIONI, INFORMATICA, NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI IN LINGUA TEDESCA E CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA;

B-01 ATTIVITÀ PRATICHE SPECIALI;

B-29 GABINETTO FISIOTERAPICO;

B-30 ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO;

B-31 ESERCITAZIONI PRATICHE PER CENTRALINISTI TELEFONICI;

B-32 ESERCITAZIONI DI PRATICA PROFESSIONALE;

B-33 ASSISTENTE DI LABORATORIO.

Autocertificazione dei titoli professionali

I candidati devono inserire i periodi di servizio prestati **nei dieci anni scolastici precedenti – conseguiti entro l'a.s. 2024/2025, ed entro la data di scadenza del presente bando** - sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura **se pari ad almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive** valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini dell'accesso diretto alle prove scritte.

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche, occorre indicare con estrema precisione su ogni dichiarazione resa gli estremi dell'Ufficio responsabile dell'Ateneo o della Istituzione Scolastica, ove si possano reperire i dati autocertificati dei titoli. Senza l'inserimento dei dati relativi all'Ufficio responsabile - denominazione, telefono, fax, e-mail e posta elettronica certificata, ex art. 15, comma 1 - punto e), della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - il modulo di autocertificazione si considera incompleto.

Completato l'inserimento dei dati e delle autocertificazioni richieste, il candidato può procedere con l'invio della domanda.

Prima della conferma è effettuato un controllo di conformità (presenza dei dati obbligatori).

L'invio è preceduto da una pagina di conferma che consente di rileggere tutti i dati dichiarati e di accedere (tramite *link*) ad eventuali allegati inviati con la domanda.

La conferma definitiva dell'invio produce l'acquisizione definitiva della domanda che potrà essere scaricata in formato PDF (completa di tutti gli allegati previsti).

B) Versamento del contributo di euro 150,00 per l'organizzazione della selezione

Il candidato deve effettuare il versamento del contributo per ogni grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione **entro e non oltre le ore 15.00 della data di scadenza delle procedure di iscrizione**. Qualora il candidato sia in possesso dei titoli validi per la partecipazione a più selezioni e intenda sostenere prove per più gradi di scuola **o per più sedi** il versamento è dovuto per ciascuno di essi e deve essere effettuata una nuova domanda di ammissione per ogni grado e/o sede per cui si intende concorrere. **Per ogni iscrizione deve essere utilizzato un modulo MAV di pagamento a cui è collegato un codice IUV differente.**

Il versamento deve essere effettuato tramite la procedura PagoPA in una delle seguenti modalità:

- presso qualsiasi Sportello Bancario sull'intero territorio nazionale;
- tramite la propria "*Home Banking*", se previsto, dal portale *web* del proprio Istituto di credito;
- presso gli ATM bancomat che consentono di pagare attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPA;
- nelle ricevitorie Sisal (N.B. il pagamento si intende perfezionato SOLO a seguito di rilascio di apposita ricevuta riportante la dicitura: TRANSAZIONE ESEGUITA).

Non sono ammesse altre modalità di pagamento se non quelle elencate.

I candidati, a prescindere dalla modalità di pagamento prescelta, devono conservare la ricevuta del versamento.

Il versamento eseguito oltre le ore 15.00 della data di scadenza delle procedure di iscrizione non è ritenuto valido, anche se in presenza della sola domanda di ammissione fatta nei termini.

Il mancato o errato versamento del contributo di partecipazione determina l'esclusione dal concorso.

In nessun caso è prevista la restituzione del contributo versato.

Non sono previste altre esenzioni dal versamento del contributo di partecipazione.

Art. 8

Candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ed esonerati dal *test* preliminare

1. I candidati diversamente abili che abbiano dichiarato nella domanda di iscrizione di avere necessità di ausilio devono far pervenire - pena l'inapplicabilità del beneficio - entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza delle procedure di iscrizione, alla sezione "*Labform*" del Centro Integrato di Ateneo (Via Santa Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo) specifica richiesta nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (legge n. 104/1992, così come integrata e modificata dalle leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), il tipo di ausilio necessario durante l'espletamento della prova concorsuale **utilizzando il modulo pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025, che dovrà essere debitamente compilato e firmato**, producendo altresì, in allegato alla richiesta, certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di *handicap* posseduto,

oppure la certificazione d'invalidità civile rilasciata dall'INPS ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971.

La citata documentazione deve essere inviata via email all'indirizzo tfasostegno@unitus.it specificando nell'oggetto "DOCUMENTAZIONE MEDICO – SANITARIA".

2. I candidati con DSA devono dichiarare il proprio stato nella domanda di iscrizione e devono far pervenire - pena l'inapplicabilità del beneficio - entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza delle procedure di iscrizione, alla sezione "*Labform*" del Centro Integrato di Ateneo (Via Santa Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo) specifica richiesta **utilizzando il modulo pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025, che dovrà essere debitamente compilato e firmato**, alla quale allegare diagnosi certificativa di DSA rilasciata da non più di tre anni (se eseguita prima della maggiore età) da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.

La citata documentazione dovrà essere inviata a mezzo email all'indirizzo tfasostegno@unitus.it specificando nell'oggetto "DOCUMENTAZIONE MEDICO – SANITARIA".

3. In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con personale dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova.

4. I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua inglese.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda *on-line* di partecipazione sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 *bis*, del D.M. 8 febbraio 2019, come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, 90, **accedono direttamente alle prove scritte** i candidati di cui all' articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 *bis*, del suddetto D.M. 8 febbraio 2019, possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.

Art. 9

Candidate in stato di gravidanza o in stato di allattamento

1. Le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento devono comunicare tale condizione inviando una *email* all'indirizzo tfasostegno@unitus.it, entro e non oltre le ore 12,00 della data di scadenza delle procedure di iscrizione, con ogni utile specificazione debitamente certificata.

L'Ateneo, in ossequio alle disposizioni normative vigenti in materia, provvede per le candidate in stato di gravidanza, in base alla documentazione presentata, a garantire quanto necessario al corretto svolgimento delle prove di accesso.

2. Allo stesso modo, per le candidate in stato di allattamento questa Amministrazione provvede a garantire, prima dell'inizio della prova concorsuale, l'utilizzo di uno spazio idoneo che consenta l'allattamento nel pieno rispetto della *privacy* della candidata stessa e di quella del bambino. Inoltre, durante lo svolgimento della prova, qualora se ne rappresentasse l'esigenza, alla candidata è consentito di lasciare l'aula accompagnata da un membro del personale femminile addetto alla vigilanza e è riconosciuto un tempo di recupero per l'espletamento della prova pari alla somma dei minuti dedicati all'allattamento. Non è consentito di portare in aula il neonato, alla cui custodia deve provvedere una persona di fiducia individuata dalla candidata.

Art. 10

Pubblicazione dell'elenco dei partecipanti al test preliminare di accesso

1. L'elenco di coloro che risulteranno validamente ammessi a sostenere il *test* preselettivo o direttamente le prove scritte ai sensi dell'art. 4, comma 3 *bis*, del D.M. 8 febbraio 2019, come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 4, del presente bando, verrà reso noto sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025.

Art. 11

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice delle selezioni relative ad uno o più percorsi di formazione di ogni ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale. Il Rettore si riserva, altresì, di nominare eventuali componenti supplenti. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di *sub*-commissioni

Art. 12

Graduatorie finali e iscrizione

1. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati della prova scritta e della prova orale, purché **superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30**, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 13 del presente decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.

In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

2. L'Università, con decreto rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le sopracitate graduatorie di merito. Tale decreto, unitamente all'avviso contenente indicazioni relative alle modalità di immatricolazione, verrà pubblicato sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025 e all'Albo Ufficiale dell'Università. **In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procede a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.**

Art. 13 Titoli valutabili

1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli di studio, scientifici e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a **10 punti complessivi**, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.M. 30 settembre 2011 sono così individuati:

A. Titoli professionali **(solo per attività di sostegno e fino a un massimo di 4 punti):**

- servizio di insegnamento prestato, entro la data di scadenza del presente bando, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:**
 - da 180 a 359 giorni: 1 punto
 - da 360 a 539 giorni: 2 punti
 - da 540 a 719 giorni: 3 punti
 - più di 720 giorni: 4 punti
- servizio di insegnamento prestato, entro la data di scadenza del presente bando nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:**
 - da 180 a 359 giorni: 0,5 punti
 - da 360 a 539 giorni: 1 punto
 - da 540 a 719 giorni: 1,5 punti
 - da 720 a 899 giorni: 2 punti
 - da 900 a 1079 giorni: 2,5 punti
 - da 1080 a 1259 giorni: 3 punti

da 1260 a 1439 giorni: 3,5 punti
più di 1440 giorni: 4 punti

B. Titoli di studio e scientifici (fino a un massimo di 6 punti):

- **2,00 punti** per Dottorato di ricerca in area pedagogica con tesi su argomenti di Pedagogia speciale;
- **1,00 punto** per Dottorato di ricerca in area pedagogica o psicologica;
- **1,00 punto** per Master universitario annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;
- **1,00 punto** per Corso universitario di Perfezionamento e aggiornamento professionale e/o di alta formazione annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi dell'integrazione e dell'inclusione scolastica (ad esempio specializzazione sul sostegno conseguita su altro grado di scuola);
- **1,00 punto fino a un massimo di 2,00** per ulteriori abilitazioni all'insegnamento rispetto a quella che costituisce requisito di accesso al concorso (ad esempio TFA ordinario, PAS, ecc. – Vedi art. 7, comma 1, lett. A, paragrafo “Autocertificazione del titolo di abilitazione all'insegnamento” del presente Decreto).

2. I titoli valutabili utili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

3. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli presentati dei soli candidati che hanno superato la prova scritta.

4. Nel caso di integrazione della graduatoria con i candidati collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, l'Ateneo procede alla pubblicazione sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025, di un apposito avviso.

A tal fine la Commissione procede alla redazione di una graduatoria delle domande pervenute sulla base dei risultati ottenuti alle prove sostenute nell'altro Ateneo e dei titoli posseduti che saranno rivalutati alla luce dei criteri stabiliti dal presente bando.

5. La graduatoria finale, per ogni ordine di scuola, sarà pubblicata sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025.

6. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono comunque optare per un solo grado di scuola.

7. Gli ammessi alla frequenza del corso dovranno perfezionare l'iscrizione nei tempi e modi che saranno indicati con avvisi sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025.

L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma di euro 3.200,00 comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale, da versare in più rate, più l'imposta fissa di bollo di 16 euro.

8. I candidati che presentino una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento dell'intera tassa di iscrizione al corso. Ai sensi della normativa vigente sono

comunque tenuti al pagamento della marca da bollo da 16 euro. Il mancato versamento comporta l'esclusione dal corso.

Art. 14

Obblighi del candidato

1. I candidati possono accedere all'aula di svolgimento delle prove (*test* preselettivo, prova scritta e prova orale) soltanto dopo l'identificazione, presentando un documento di riconoscimento in corso di validità e apponendo la propria firma sull'apposito registro. Non sono ammessi a partecipare alle prove i candidati che si presentino con documenti non validi o in ritardo.
2. Il candidato, qualora non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università, potrà certificare l'avvenuta iscrizione, esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 7, punto B) del presente bando.
3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
4. Durante il *test* preselettivo e la prova scritta, i candidati non possono, a pena di esclusione:
 - a) comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione;
 - b) lasciare l'aula prima di un'ora dall'inizio della prova;
 - c) tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni, manoscritti, testi di qualunque specie, eserciziari, dizionari, calcolatrici e dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, *smartphone*, *smartwatch*, e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova. Borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni ... ecc. saranno depositati, a vista, a terra, nell'aula ove il candidato svolge la prova o in altro luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile di Aula; l'Università non ne garantisce la custodia e non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento degli stessi.
 - d) tenere accesi i dispositivi cellulari ed elettronici.

Art. 15

Accesso agli atti, Responsabile del procedimento

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, secondo la normativa vigente.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando la dott.ssa Emilia Iandiorio, tel. 0761/357984, e-mail: tfasostegno@unitus.it, PEC: protocollo@pec.unitus.it.
3. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei

responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erranei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. L'interessato può esercitare i diritti previsti degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Università degli Studi della Tuscia e/o al Responsabile della protezione dei dati.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ed all'eventuale iscrizione ai corsi e, ove richiesto dal candidato, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione e dell'attribuzione del punteggio, pertanto il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura.

Art. 17

Pubblicità degli atti del concorso

1. Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025 e sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della Tuscia. **La pubblicazione sul sito all'indirizzo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025 ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.**

Art. 18

Modalità di immatricolazione

1. Gli ammessi alla frequenza del corso dovranno perfezionare l'iscrizione nei tempi e modi che saranno indicati con avvisi sul sito *web* all'indirizzo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025.
2. L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma di euro 3.200,00 comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale, più l'imposta fissa di bollo di 16 euro.
3. Per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un

grado loro mancante, l'Ateneo predisporrà dei percorsi abbreviati finalizzati all'acquisizione del titolo, e la quota complessiva d'iscrizione ammonterà a euro 2.000,00.

In analogia alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020, i suddetti importi potranno essere versati in 3 distinte rate di pari importo. La I rata al momento dell'immatricolazione le altre secondo le indicazioni che verranno comunicate con successivo avviso sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025.

4. I candidati risultati vincitori in possesso di una disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento dell'intera tassa di iscrizione al corso. Ai sensi della normativa vigente sono comunque tenuti al pagamento della marca da bollo da 16 euro quale quota di iscrizione. Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine perentorio che verrà successivamente indicato nel sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025 comporta la tacita rinuncia all'iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

Art. 19

Copertura dei posti eventualmente resisi disponibili successivamente alla prima tornata di immatricolazioni

1. Nel caso in cui alcuni degli ammessi al corso non si immatricolino, oppure rinuncino all'immatricolazione, ovvero siano dichiarati decaduti da esso per mancanza dei titoli necessari, subentreranno nel diritto all'immatricolazione i candidati idonei in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, sino all'inizio delle attività didattiche.
2. Nel caso di ammissione di un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a bando si procederà alla integrazione con i candidati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei secondo le modalità previste nel presente bando.

Art. 20

Iscrizione in soprannumero

1. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4 del presente bando, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 26 giugno 2025, n. 436 potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante appositi accordi.

A tale scopo, con successivo avviso pubblicato sul sito *web* di Ateneo nella sezione dedicata al TFA sostegno X ciclo 2024/2025, verranno comunicate le tempistiche e le modalità di immatricolazione, e verranno specificate le procedure da seguire per l'immatricolazione.

Art. 21

Durata e superamento del corso

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), da acquisire in non meno di otto mesi ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale.

L'inizio delle lezioni ed il calendario delle attività saranno pubblicati sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2024/2025. Il corso sarà ultimato entro i termini indicati dal Ministero, per il presente ciclo, entro il 30 giugno 2026, salvo deroghe.

Il percorso, salvo diverse e successive indicazioni da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, si svolgerà in modalità in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Allo stesso modo, salvo diverse e successive indicazioni da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, le assenze sono consentite nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento (Non sono consentite assenze in nessuna percentuale per i laboratori ed il tirocinio). Il monte ore relativo sarà recuperato attraverso le modalità definite dai titolari degli insegnamenti.

Per le attività di tirocinio e di laboratorio vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

2. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali sia le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti, ai laboratori e al tirocinio diretto e indiretto.

3. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio da sostenere davanti ad una commissione d'esame, composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nominati con Decreto Rettorale, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

4. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

- a) un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
- b) una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
- c) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).

5. L'esame finale si intende superato con una valutazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla media aritmetica tra la media matematica dei punteggi ottenuti nella valutazione degli insegnamenti, delle attività laboratoriali nonché delle attività di tirocinio diretto e indiretto e il punteggio ottenuto nell'esame finale.

Art. 22

Specializzante in stato di gravidanza o in stato di maternità

1. Le specializzande in stato di gravidanza devono dare tempestiva comunicazione, a mezzo email all'indirizzo tfasostegno@unitus.it, delle proprie condizioni alla sezione "Labform" del Centro integrato di Ateneo all'atto dell'immatricolazione, per consentire all'Ateneo di valutare la sussistenza o meno di un rischio biologico e/o di un rischio specifico per i quali è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio e di adottare gli opportuni provvedimenti.
2. Le specializzande sono altresì tenute a dare tempestiva comunicazione all'Università dell'eventuale stato di gravidanza sopraggiunto, al fine di consentire le opportune valutazioni in materia di rischio per la sicurezza e la salute delle stesse e del nascituro.

Art. 23

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa in vigore.

In particolare, per quanto riguarda la durata, l'articolazione e le modalità di svolgimento del corso nonché il conseguimento del titolo finale di specializzazione, si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244"* e Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"*.